



# L'insegnamento postconciliare della Congregazione per la Dottrina della Fede. Un panorama attraverso i generi letterari

*Mons. Krzysztof Charamsa*

## **I. I compiti della Congregazione secondo i Papi dopo il Concilio Vaticano II**

### *1. La riforma conciliare promossa da Paolo VI*

Dopo il Concilio Vaticano II e esattamente alla vigilia della conclusione dell'asse conciliare, fu la Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF), allora chiamata Congregazione del Sant'Uffizio<sup>1</sup>, il primo Dicastero della Santa Sede ad essere riformato dal Servo di Dio Paolo VI. Il Papa riteneva infatti che la riforma doveva iniziare da

---

<sup>1</sup> Quest'ultimo nome, Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, fu stabilito da san Pio X con la Costituzione *Sapienti consilio* del 29 giugno 1908, che sostituiva quello di Inquisizione Romana ed Universale (cfr F.M. CAPELLO, *La Curia Romana secondo la sapiente riforma di Pio X*, Torino 1910; A. PROSPERI, «L'Inquisizione Romana», in ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI – CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *L'apertura degli Archivi del Sant'Uffizio Romano, Roma 22 gennaio 1998*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1998, 15-29). Alla stessa Congregazione venivano più tardi, con Motu proprio di Benedetto XV *Alloquentes* del 25 marzo 1917, trasferite le competenze della soppressa Sacra Congregazione dell'Indice (cfr S. SEIDEL MENCHI, «La Congregazione dell'Indice», in *L'apertura degli Archivi del Sant'Uffizio Romano, op. cit.*, 31-45).

quel Dicastero a cui «sono affidati gli affari più importanti della Curia Romana, come sono in verità la dottrina circa la fede ed i costumi e le cause strettamente connesse a tale dottrina»<sup>2</sup>. Il relativo Motu proprio *Integrae servandae*, del 7 dicembre 1965<sup>3</sup>, ridefiniva le competenze e la struttura della Congregazione e ne cambiava il nome in quello attuale preceduto ancora dall'antico aggettivo "sacra"<sup>4</sup>.

Nella riforma conciliare della Congregazione ci si riallacciava alla *mens* di Paolo III, che a suo tempo affidò alla Sacra Congregazione dell'Inquisizione Romana ed Universale «il compito di perseguire le eresie e, per conseguenza, di reprimere i delitti contro la fede, di proibire i libri pericolosi e di nominare degli inquisitori in tutta la Chiesa». Paolo VI decretava nelle nuove circostanze storiche: «poiché la carità *esclude il timore* (IGv 4,18), alla difesa della fede ora si provvede meglio col *promuovere* la dottrina, in modo che, mentre si correggono gli errori e soavemente si richiamano al bene gli erranti, gli araldi del Vangelo riprendono nuove forze – e continuava – Inoltre il progresso della cultura umana, la cui importanza nel campo religioso non dev'essere trascurata, fa sì che i fedeli seguano con maggiore adesione ed amore le direttive della Chiesa, se, per quanto è possibile in materia di fede e di costumi, vengono fatti loro intendere con chiarezza i motivi delle definizioni e delle leggi»<sup>5</sup>. Pertanto, mantenendo la competenza della Congregazione nell'ambito di «tutte le questioni che riguardano la dottrina della fede e dei costumi o che hanno un legame con la stessa fede»<sup>6</sup>, il Papa perfezionava i metodi del suo servizio ecclesiale al Pontefice e alla Chiesa universale. Non trascurando il suo antico compito di protezione della fede per mezzo della denuncia degli errori, egli faceva rilevare anche un impegno propositivo di promozione della dottrina della fede, sottolineando il carattere positivo della correzione e rinforzando il compito di studio, da cui doveva

---

<sup>2</sup> *Integrae servandae*, cpv. 5. Rimane la costante della strutturazione della Curia Romano il fatto che la Congregazione per la Dottrina della Fede è la prima tra le Congregazioni che compongono la Curia «mediante la quale il Sommo Pontefice è solito trattare le questioni della Chiesa universale, e che in suo nome e con la sua autorità adempie alla propria funzione per il bene e a servizio delle Chiese» (can. 360 C.I.C.).

<sup>3</sup> *AAS* 57 (1965) 952-955.

<sup>4</sup> Cfr S. ALVAREZ-MÉNDEZ, «La reforma de la Congregación del Santo Oficio», *Revista española de derecho canónico* 21 (1966) 99-116. Si veda anche: L.M. THEVALAKARA, *I rapporti tra le Conferenze Episcopali e la Congregazione per la Dottrina della Fede*, Pontificia Università Lateranense, Roma 1999.

<sup>5</sup> *Integrae servandae*, cpv. 8 (il corsivo nostro).

<sup>6</sup> *Integrae servandae*, art. 3.

nascere propagazione della retta dottrina, servendo in questo modo la sua custodia e preservazione.

In concreto, la Congregazione «prende in esame le nuove dottrine e le nuove opinioni, in qualsiasi modo divulgate; promuove studi su questa materia, e favorisce Congressi di dotti; condanna quelle dottrine che risultano essere contrarie ai principi della fede, dopo aver tuttavia sentito il parere dei Vescovi di quelle regioni, se ne sono interessati»<sup>7</sup>, e pertanto «esamina con diligenza i libri che le vengono segnalati, e, se necessario, li condannerà, dopo aver tuttavia sentito l'autore e avergli data la facoltà di difendersi, e non senza avere sentito l'Ordinario».

Lo stesso Papa Paolo VI nella Costituzione Apostolica sulla riforma generale della Curia Romana *Regimini Ecclesiae Universae* (15 agosto 1967)<sup>8</sup> stabiliva una concisa definizione del Dicastero, confermando quanto già detto prima nel Motu Proprio e riassumendo il compito della Congregazione nel verbo-chiave "tutelare": «la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede ha il compito di *tutelare* la dottrina riguardante la fede e i costumi in tutto il mondo cattolico»<sup>9</sup>.

## 2. La maturata espressione dell'impegno della Congregazione nella riforma di Giovanni Paolo II

Il Beato Giovanni Paolo II è l'autore della seconda riforma post-conciliare della Curia Romana, avanzata con la vigente Costituzione

---

<sup>7</sup> *Integrae servandae*, art. 32.

<sup>8</sup> *AAS* 59 (1967) 885-928. Uno dei primi commenti alla Costituzione si veda in: G. ZIZOLA, «Audacia e limiti della Curia romana riformata. Un commento alla Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*», *Regno. Documenti* (ottobre 1967) 340-349.

Il profondo significato della Riforma della Curia va inteso alla luce dell'importante discorso di Paolo VI pronunciato a San Giovanni al Laterano, il 23 aprile 1966, sulla due riforme: quella interiore e quella conciliare. Egli insegnava: «non facile è pur quella [riforma] che comporta qualche sviluppo nella dottrina e, di conseguenza, nella prassi: come non facile è anche la riaffermazione della tradizione autentica della verità e di costume, che il Concilio porta con sé; non sembra questa riaffermazione, a prima vista, una riforma, perché invece di mutamenti produce rinnovazione, ma la rinnovazione è, per molti riguardi, la più vera riforma, è quella che si compie negli animi più che nelle cose; negli animi immemori, negli animi dubbiosi, negli animi stanchi, negli animi superficiali, negli animi fluttuanti ad ogni vento di moderna opinione, e ricorda che la verità divina non muta e che sempre è feconda di luce e di vita, per chi docilmente la accoglie; ed era questa, nell'intenzione del nostro venerato Predecessore Giovanni XXIII la principale riforma, non delle dottrine, ma degli animi, chiamati dal Concilio a più convinta e fattiva adesione alle verità del Vangelo, custodite e insegnate dal magistero ecclesiastico» (*Regno. Documenti*, 31.5.1966, 227-228).

<sup>9</sup> *Regimini Ecclesiae Universale*, art. 26.

Apostolica *Pastor Bonus*, del 28 giugno 1988<sup>10</sup>. Questa disposizione precisa e riassume le attuali funzioni e compiti anche della Congregazione per la Dottrina della Fede. Secondo l'articolo 48 della *Pastor Bonus*, il «compito proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede è di *promuovere* e di *tutelare* la dottrina della fede e i costumi in tutto l'orbe cattolico: è pertanto di sua competenza tutto ciò che in qualunque modo tocca tale materia»<sup>11</sup>.

L'articolo citato costituisce una precisazione rispetto alle precedenti formulazioni sia di *Integrae Servandae* sia di *Regimini Ecclesiae Universae*, indicando la competenza del Dicastero in una prospettiva più ampia, che Paolo VI aveva già presente, ma che affermava ancora in una forma ancora piuttosto generica. La *Pastor Bonus* attribuisce esplicitamente alla Congregazione un compito, che non è solo di *difesa* e di *tutela*, come nel passato, ma anche di più diretto impegno di *promozione* nei confronti della fede. Inoltre si esplicita che la promozione dell'intelligenza della fede deve essere svolta in relazione «ai nuovi problemi scaturiti dal progresso delle scienze o della civiltà», ai quali bisogna poter dare la risposta alla luce della fede (art. 49).

Più avanti la Costituzione specifica: «Al fine di *tutelare* la verità della fede e l'integrità dei costumi, *si impegna fattivamente perché la fede ed i costumi non subiscano danno a causa di errori comunque divulgati*»<sup>12</sup>, ciò significa che la fede viene tutelata attraverso il concreto impegno nei confronti di errori divulgati, perché non facciano subire danno alla fede ed alla morale e così al bene delle anime.

La Congregazione per la Dottrina della Fede «(1.) ha il dovere di esigere che i libri ed altri scritti, pubblicati dai fedeli e riguardanti la fede e i costumi, siano sottoposti al previo esame dell'autorità competente; (2.) esamina gli scritti e le opinioni che appaiono contrari alla retta fede e pericolosi, e, qualora risultino opposti alla dottrina della Chiesa, data al loro autore la possibilità di spiegare compiutamente il

---

<sup>10</sup> Per una prima analisi dell'ultima riforma della Curia Romana, si possano vedere: P.A. BONNET – C. GULLO, edd., *La Curia Romana nella Costituzione Apostolica Pastor Bonus*, Studi Giuridici XXI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1990; P.V. PINTO, ed., *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, Studium Romanae Rotae: Corpus Iuris Canonici III, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003; J.I. ARRIETA, «Commento a Costituzione Apostolica Pastor Bonus», in *Legislazione sull'organizzazione della Chiesa*, Giuffrè, Milano 1997, 245ss.; N. DEL RE, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998.

<sup>11</sup> Il corsivo nostro.

<sup>12</sup> Art. 51 (il corsivo nostro).

suo pensiero, li riprova tempestivamente, dopo aver preavvertito l'Ordinario interessato, ed usando, se sarà opportuno, i rimedi adeguati; (3.)·si adopera, infine, affinché non manchi un'adeguata confutazione degli errori e dottrine pericolose, che vengano diffusi nel popolo cristiano»<sup>13</sup>. A seguito della riforma della *Pastor Bonus*, il 29 giugno 1997 veniva approvata la nuova *Agendi ratio in doctrinarum examine*, che è il regolamento vigente per l'esame delle dottrine.

Ciò che distingue la Congregazione per la Dottrina della Fede dagli altri Dicasteri della Curia Romana è proprio il suo servizio nei riguardi del deposito della fede, ovvero il fatto che essa emana le norme, che non hanno il solo carattere esecutorio di leggi positive specifiche. In questo campo di potestà il Dicastero pubblica vari documenti di natura dottrinale, cioè magisterialmente vincolanti per tutta la Chiesa.

### *3. La priorità della fede nel servizio del Dicastero secondo Benedetto XVI*

L'attuale Pontefice Benedetto XVI non ha promosso finora una nuova riforma delle strutture della Santa Sede, pur non escludendo una tale possibilità, di cui parlava già nella sua veste del Cardinale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>14</sup>. Le strutture della Chiesa, infatti, sono necessarie e utili, ma riformabili, dove «Riforma è sempre nuovamente una *ablatio*: un togliere via, affinché divenga visibile la *nobilis forma*, il volto della Sposa e insieme con esso anche il volto dello Sposo stesso, il Signore vivente»<sup>15</sup>. Lo stesso Papa però, in principio del suo pontificato ha tracciato alcune linee fondamentali circa la natura e l'impegno della Congregazione. Il 10 febbraio 2006, a conclusione della Sessione Plenaria del Dicastero, egli ha offerto un discorso dottrinalmente importante circa l'identità stessa della Congregazione e della sua priorità, avendo spiegato cosa significa «promuovere e tutelare la fede» e quale è la vera origine di un impegno così alto ed esigente: «nella vita della Chiesa la fede ha un'importanza fondamentale, perché fondamentale è il dono che Dio

<sup>13</sup> *Pastor Bonus*, art. 51.

<sup>14</sup> Si tratta di un discorso nel settembre 1990 tenuto dal Porporato durante il *meeting* di Comunione e Liberazione a Rimini, cfr J.J. ALLEN, *The Rise of Benedict XVI. The Inside Story of How The Pope Was Elected and Where He Will Take The Catholic Church*, Doubleday, New York – London – Toronto – Sydney – Auckland 2005, p. 210.

<sup>15</sup> «Una compagnia in cammino. La Chiesa e il suo ininterrotto rinnovamento», *Communio* 114 (1990) p. 96.

fa di se stesso nella Rivelazione e questa auto-donazione di Dio viene accolta nella fede. Appare di qui la rilevanza della Congregazione [per la Dottrina della Fede] che, nel suo servizio a tutta la Chiesa e in particolare ai Vescovi, quali maestri della fede e Pastori, è chiamata, in spirito di collegialità, a favorire e richiamare proprio la centralità della fede cattolica, nella sua autentica espressione»<sup>16</sup>. Possiamo intravedere in queste parole un'esplicazione preziosa della definizione del Dicastero, che rileva la sua centralità all'interno di tutto l'agire della Chiesa, della sua vita e della sua missione. Circa questa priorità, il Santo Padre ammoniva ulteriormente: «quando si affievolisce la percezione di questa centralità, anche il tessuto della vita ecclesiale perde la sua originale vivacità e si logora, (1.) decadendo in uno sterile attivismo o (2.) riducendosi a scaltrezza politica dal sapore mondano. Se la verità della fede è invece posta con semplicità e decisione al centro dell'esistenza cristiana, la vita dell'uomo viene innervata e ravvivata da un amore che non conosce soste né confini»<sup>17</sup>.

Nell'amore, nella *caritas*, il Papa coglie il vero intreccio tra la verità della fede professata e la libertà che a partire dalla fede fiorisce, e può dire che: «il servizio alla fede, che è testimonianza a Colui che è la Verità intera, è anche un servizio alla gioia ed è questa gioia che Cristo vuole diffondere nel mondo: è la gioia della fede in Lui, della verità che per mezzo di Lui si comunica, della salvezza che viene da Lui!»<sup>18</sup>.

Due considerazioni che scaturiscono da questo discorso, che fu indubbiamente “programmatico” per i rapporti tra il Papa e il suo vecchio Ufficio, sono importanti.

Per primo, sulla scia dell'insegnamento dell'Enciclica *Fides et ratio*, Benedetto XVI richiama nel servizio della fede il compito di basilare importanza oggi, quello del «dialogo fra fede e ragione, religione e scienza, [che] offre non solo la possibilità di mostrare all'uomo di oggi, in modo più efficace e convincente, la ragionevolezza della fede in Dio, ma altresì di mostrare che in Gesù Cristo risiede il compimento definitivo di ogni autentica aspirazione umana. In questo senso, un

<sup>16</sup> *Discorso ai Partecipanti all'Assemblea Plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede*, 10 febbraio 2006, in *L'Osservatore Romano* (12 febbraio 2006) p. 5, cpv. 2.

<sup>17</sup> *Ivi*, cpv. 2.

<sup>18</sup> *Ivi*, cpv. 5. nel cpv. 8 conclude: «servizio alla pienezza della fede è un servizio alla verità e perciò alla gioia, una gioia che proviene dalle profondità del cuore e che sgorga da quegli abissi di amore che Cristo ha spalancato con il suo cuore aperto sulla Croce e che il suo Spirito diffonde con inesauribile generosità nel mondo».

serio sforzo evangelizzatore non può ignorare gli interrogativi che sorgono anche dalle odierne scoperte scientifiche ed istanze filosofiche»<sup>19</sup>. Il rapporto tra le verità naturali e frammentarie e la Verità tutta intera, che è Gesù Cristo, e la cui difesa e promozione è affidata al Dicastero, viene indicata ora come un principio di fondo per l'agire della Congregazione. Qui si trova il motivo del suo impegno e l'orizzonte del suo servizio.

Per secondo, il Papa offriva i parametri di un servizio che è specificamente pastorale nella sua natura più intima. Il ministero dottrinale della Congregazione, in modo appropriato, può essere definito "pastorale", in quanto è «un servizio alla piena diffusione della luce di Dio nel mondo!». Nel Dicastero, che per ventiquattro anni era quello del Papa, in quanto suo Prefetto – egli stesso sintetizza – «la luce della fede, espressa nella sua pienezza ed integralità, deve sempre rischiarare il lavoro ed essere la "stella" che guida e aiuta a dirigere il cuore degli uomini a Cristo! Questo è il gravoso ed affascinante impegno che compete alla missione del Successore di Pietro, alla quale siete chiamati a collaborare»<sup>20</sup>.

La Congregazione, che svolge il proprio lavoro nell'antico Palazzo del Sant'Uffizio, situato accanto alla Basilica San Pietro e all'ombra della sua cupola, è chiamata in tutto il suo servizio ad esprimere non altro che la priorità della fede, promuoverla e tutelarla, per così dire, custodendo e rinsaldando, aggiustando e mettendo nell'equilibrio la "cupola della fede", che corona e raccoglie nel suo sacro spazio tutta la Chiesa, i suoi membri sotto la guida e nella comunione del Successore di Pietro. La Congregazione, nel proprio servizio al Papa, contribuisce a tenere ferma e continuamente rinsaldare la "cupola della fede".

## **II. Gli atti di insegnamento magisteriale della Congregazione per la Dottrina della Fede**

### *1. La vastità delle competenze della Congregazione*

Sono diversificate le competenze della Congregazione per la Dottrina della Fede in merito alla fede e alla morale. Essa non è solo un organo amministrativo, ma anche giudiziario e legislativo, ciò che ca-

---

<sup>19</sup> *Ivi*, cpv. 6, cfr anche 7.

<sup>20</sup> *Ivi*, cpv. 8.

ratterizza anche la sua specificità e distinzione tra gli altri Dicasteri della Curia Romana. Solitamente, a norma dell'art. 48 della *Pastor Bonus*, la Congregazione agisce o decide nei confronti di singole persone quale un organo amministrativo, svolgendo la sua funzione di promuovere, tutelare e applicare la legge della Chiesa nei casi singoli. Essa però possiede anche una vasta competenza giudiziaria quale Tribunale, in particolare circa i delitti più gravi, che hanno una particolare pertinenza alla fede e pertanto sono riservati al Dicastero<sup>21</sup>. Oltre a questi atti di natura amministrativa e disciplinare o giudiziaria, quando invece essa si indirizza ai Vescovi nel loro insieme, alle Conferenze Episcopali o ad altre istituzioni, svolge l'azione di tutelare e promuovere la dottrina cattolica per tutto l'orbe cattolico, che va ben al di là delle norme particolari. È la sua azione del tutto speciale e più originaria che si pone nel quadro della legge primordiale della Comunità ecclesiale che è la *lex credendi*. In questo ambito della sua competenza vengono prodotti gli atti di natura dottrinale, ovvero i Documenti che, a partire dal loro oggetto specifico, e cioè la difesa e la promozione della fede e dei costumi, partecipano al *munus docenti* del Romano Pontefice<sup>22</sup>. La Congregazione è l'organo ausiliare prossimo del Su-

---

<sup>21</sup> GIOVANNI PAOLO II, Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, che distingue tra due tipi di *delicta graviora*, riservati alla Congregazione: “delicta in sacramentorum celebratione commissa” e “delicta contra mores” (art. 1). Cfr Nuove *Normae de gravioribus delictis* riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, 21 maggio 2010. Per un commento si veda: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, «Le norme del Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*. Introduzione storica», in *Communicationes* 42 (2010) 349-353; «Breve relazione circa le modifiche introdotte nelle norme de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede», *AAS* 102 (2010) 432-434, *Communicationes* 42 (2010) 346-348. Si può vedere anche: V.G.M. SEBASTIAN, *I graviora delicta riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Pontificia Università Lateranense, Roma 2011.

<sup>22</sup> Cfr Istruzione *Donum veritatis* sulla vocazione ecclesiale del teologo, n. 18.

La pubblicazione ufficiale della maggior parte dei documenti avviene per mezzo degli *Acta Apostolicae Sedis* in lingua originale, solitamente preceduta da una pubblicazione nel giorno dell'apparizione sul quotidiano de *L'Osservatore Romano* e nelle analoghe edizioni in varie lingue del Giornale della Santa Sede.

Il patrimonio postconciliare, ovvero i maggiori Documenti sono stati recentemente raccolti in un volume: CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Documenta inde a Concilio Vaticano Secundo expleto edita (1966-2005)*, proem. J.W. LEVADA, intr. A. AMATO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006. Esiste un'analoga edizione in spagnolo: *Documentos 1966-2007*, ed. E. VADILLO ROMERO, proem. A. CAÑIZARES LLOVERA, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2008, seguita da un valido contributo di commento: E. VADILLO ROMERO, *Guía de lectura de los Documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe (1966-2007)*, BAC: Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2008, e in polacco: *W trosce o pełni wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary*, edd. J. KRÓLIKOWSKI – Z. ZIMOWSKI, voll. I (1966-1994) – II (1995-2000), Biblos, Tarnów 1995-2000.

premo Magistero della Chiesa, con il mandato specifico ricevuto dallo stesso Romano Pontefice, a norma della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, art. 18 § 2 e *Regolamento Generale della Curia Romana*, art. 110. Il mandato riguarda tutelare e promuovere in tutto il mondo cattolico la dottrina della fede e i costumi. Pertanto i Documenti espressamente approvati dal Papa partecipano del Magistero ordinario del Sommo Pontefice.

Se venisse negato alle decisioni dottrinali della CDF, approvate espressamente dal Papa, la loro caratteristica propria di natura magisteriale universale, ne seguirebbe che tali decisioni avrebbero un valore meramente disciplinare o addirittura equivalente al valore di una opinione teologica, per quanto possa essere rispettabile. Ciò però contraddirebbe la volontà e il mandato specifico del Sommo Pontefice stesso. Concludendo, i Documenti e le decisioni dottrinali della CDF, approvate espressamente dal Papa, sono di natura magisteriale e godono della partecipazione al *munus docendi* e non solamente *munus regendi* del Romano Pontefice.

Pertanto, tutti i fedeli sono tenuti all'obbligo di osservare sia nel proprio giudizio sia nella prassi tale insegnamento, come stabilisce il can. 754 C.I.C., rispetto «le costituzioni e i decreti, che la legittima autorità della Chiesa propone per esporre una dottrina e per proscrivere opinioni erronee».

## 2. Uno straordinario patrimonio di documenti dottrinali

Il tipo di insegnamento ecclesiale, a cui oggi assistiamo nell'impegno della Congregazione per la Dottrina della Fede, attraverso i Documenti che vengono emanati abbastanza frequentemente, non è nuovo, ma presenta alcuni tratti di grande novità. La novità sta nei generi letterari e nel modo più ampio ed elaborato di esprimersi da parte dei testi firmati dal Dicastero. Storicamente si potrebbe osservare che tale novità si afferma con la necessità di affrontare le posizioni

---

Oggi tutti i testi sono anche recuperabili in forma elettronica, in originale solitamente latino e in diverse traduzioni nelle lingue moderne, assieme ai commenti e articoli illustrativi, sul Sito Vaticano: [www.vatican.va](http://www.vatican.va), nella sezione dedicata alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Riguardo alla competenza dottrinale si possa vedere tra l'altro: J. HAMER, «In the service of the magisterium: evolution of a Congregation», *The Jurist* III-IV (1977) 340ss.; B.E. FERME, «La competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede ed il suo peculiare rapporto di vicarietà col Sommo Pontefice in ambito magisteriale», *Ius Ecclesiae* 11 (1999) 447-469; F. METTA, *Competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede in materia dottrinale*, Pontificia Università Lateranense, Roma 2008, etc..

teologiche avanzate dal Prof. Hans Küng, il che coincide proprio con il tempo susseguente al Concilio Vaticano II. Per molti versi, la Dichiarazione *Mysterium Ecclesiae* può essere vista come una generale, ma chiara risposta alle opinioni di questo teologo svizzero nel campo ecclesiologico (senza alluderne esplicitamente). Essa assieme alla precedente Dichiarazione *Mysterium Filii Dei* sono dei primi documenti di questo nuovo spessore, ampiamente elaborati nell'esposizione dottrinale delle verità e di un più ampio respiro rispetto al modo sintetico e conciso di espressione seguito generalmente in passato.

Questo rinnovato modo dell'insegnamento, più ampiamente argomentato e teologicamente esposto e sviluppato, riflette proprio l'istanza della promozione della fede rilanciata nell'epoca conciliare, ciò costituisce un arricchimento del modo di procedere nell'insegnamento e dei suoi frutti ecclesiali. In realtà, l'uomo d'oggi si attende di più che sentire solamente "sì" o "no" quali risposte vincolanti ad una domanda. Anche il Magistero nella maggioranza dei casi coglie la necessità di esporre la dottrina e per quanto possibile spiegare le ragioni di questa e non altra decisione vincolante. La ragione di un tale modo di procedere si può ritrovare pertanto nelle esigenze culturali, antropologiche e di sviluppo di pensiero, che caratterizzano l'epoca moderna. Antropologicamente guardando, l'uomo moderno ha bisogno in effetti di un'esposizione della verità, più descrittiva e elaborata, ma nello stesso tempo sintetica e chiara. L'approccio alla verità nell'epoca moderna esige un'illustrazione di quanto è vero e non solo un sobrio annuncio vincolante di una verità. I Documenti post-conciliari del Dicastero, più ampi e più ricchi nella loro forma, riflettono per il meglio questa esigenza.

Con un tale allargamento di prospettiva dell'insegnamento dottrinale non si intende però in alcun modo sostituire i precisi compiti della teologia, che è chiamata, all'interno della propria responsabilità davanti alla fede della Chiesa, a riflettere, illustrare e argomentare le decisioni magisteriali, nonché a difenderle quando le circostanze lo esigono.

### **III. I generi letterari dei Documenti della Congregazione**

L'approccio più diversificato ed arricchito nella custodia e nella promozione della dottrina ha suscitato lo sviluppo di diversi generi letterari seguiti nei Documenti. Ci concentriamo qui solo sui Documenti maggiori della Congregazione per la Dottrina della Fede, intendendo

sotto questa denominazione i pronunciamenti di dominio pubblico e destinati alla Chiesa universale. A partire dalla prassi degli ultimi decenni, susseguenti al Concilio Vaticano II, si possono rilevare i più ricorrenti alcuni generi, come la *Declaratio*, l'*Instructio*, la *Littera* (l'*Epistula*), la *Notificatio*, il *Responsum*, il *Decretum*, la *Nota doctrinalis*, ma il panorama dei generi è molto più vasto ancora, assieme alle forme letterarie alle quali il ricorso è meno frequente, come le *Anima-dversiones* o le *Considerationes*, il *Monitum*, etc.

La diversità dei generi offre in realtà delle coordinate utili per una corretta lettura e ricezione dei contenuti dei testi nella loro interezza, nonché aiuta ad un'interpretazione esaustiva, secondo l'intenzione dell'Autorità ecclesiale emanante i singoli pronunciamenti<sup>23</sup>.

Per una maggiore completezza del panorama i generi letterari usati dai Documenti di natura dottrinale della Congregazione per la Dottrina della Fede si possono classificare nelle seguenti categorie:

### 1. *Risposta al dubbio* (*Responsum ad dubium* o *ad quaesitum*)

Si tratta del pronunciamento che ha come fine di dirimere o chiarire un dubbio sollevato da qualcuno. Nel passato *Responsum ad dubium* (o *ad quaesitum*) era la più consueta forma di espressione da parte del Sant'Ufficio, trattandosi principalmente della difesa della fede, ovvero del rifiuto e della correzione delle tesi erronee, e cioè la sola netta distinzione tra il "sì" e il "no" (*affermative – negative*). Basterebbe aprire il Codice del Diritto Canonico per trovare a margine, nella sede di note, vari riferimenti a tali brevi e concise risposte del Dicastero del passato.

Tra gli esempi di risposte pre-conciliari si possono annoverare: Risposta del S. Ufficio del 17 marzo 1897, circa la *fecondazione artificiale* (DS 3323)<sup>24</sup>; Decreto del S. Ufficio del 21 (24) febbraio 1940, circa la *sterilizzazione* (DS 3788); Decreto del S. Ufficio del 27 novembre (2 dicembre) 1940, circa *uccisione diretta di portatori di handicap per ordine dell'autorità pubblica* (DS 3790)<sup>25</sup>; Risposta del S.

<sup>23</sup> Per una prima sistematica analisi dei vari generi dei documenti pubblicati dalla Curia Romana, si rinvia a: D. HERCSIK, *Elementi di teologia fondamentale. Concetti, contenuti, metodi*, EDB, Bologna 2009, 196-208.

<sup>24</sup> Il Documento dice: «*Domanda*: Si può ricorrere alla fecondazione artificiale della donna? *Risposta (confermata dal Papa il 26 marzo)*: Non è lecito».

<sup>25</sup> «*Domanda*: È lecito, per ordine dell'autorità pubblica, uccidere direttamente quelli che, benché non abbiano commesso nessun delitto meritevole di morte, tuttavia, a causa di difetti fisici o psichici, non sono più in grado di essere utili alla nazione, e si ritiene piuttosto

Uffizio del 28 dicembre 1949, *circa l'intenzione del ministro dei sacramenti* (DS 3874)<sup>26</sup>; Decreto del S. Uffizio dell'8 marzo (23 maggio) 1957, *circa la validità della concelebrazione* (DS 3928)<sup>27</sup>, etc.

Come si accennava sopra, attualmente la CDF ricorre ormai ad una sempre maggiore diversità di generi, in quanto è chiamata anche ad una promozione positiva della fede e non solo al pur sempre basilare compito di chiusura dei “vicoli ciechi” degli errori dottrinali. In realtà, la forma di risposte brevi e concise non è stata abbandonata, e per certi versi viene sempre più spesso ripesa negli anni più recenti, anche se con le formulazioni più elaborate rispetto agli antichi *Responsa*.

Solitamente in una *Risposta* l'oggetto della questione si trova espresso nella stessa domanda e la risposta risolve solo il dubbio del quesito in modo affermativo o negativo. Nondimeno le più recenti risposte, come ad esempio *Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa*, del 29 giugno 2007<sup>28</sup>, costituiscono un documento più ampio ed articolato, offrendo un'elaborata illustrazione dottrinale ed interpretativa in sede di risposta ai quesiti formulati. Le altre rimangono nella più concisa formulazione classica della risposta, ma vengono seguite da una più ampia spiegazione (*Explicatio*), come ad esempio nel caso di *Risposte ai dubbi proposti sull'«isolamento uterino» e altre questioni (Responsa ad proposita dubia circa «interclusionem uteri» et alias quaestiones)* del 31 luglio 1993<sup>29</sup>.

A partire da questo genere letterario, si nota come potrà ottenere una risposta solo il quesito teologico giustamente costruito e correttamente esposto. Può succedere infatti che ci siano le domande teologi-

---

che l'appesantiscano e che siano di ostacolo al suo vigore e alla sua forza? *Risposta (confermata dal Papa il 1° dicembre)*: No, perché è contrario al diritto naturale e divino positivo» (AAS 32 [1940] 553s).

<sup>26</sup> «Domanda: Nel giudizio sulle cause matrimoniali, il battesimo conferito nelle sette dei Discepoli di Cristo, dei Presbiteriani, dei Congregazionalisti, dei Battisti, dei Metodisti, presupposta la necessaria materia e forma, deve essere ritenuto invalido per la mancanza dell'intenzione, richiesta nel ministro, di fare ciò che fa la Chiesa o ciò che Cristo ha istituito, oppure si deve ritenere valido, salvo che non si provi il contrario in un caso particolare? *Risposta*: No, per la prima parte; sì, per la seconda» (AAS 41 [1949] 650).

<sup>27</sup> «Domanda: Concelebriamo validamente il sacrificio della messa molti sacerdoti, se uno soltanto di loro pronuncia le parole “Questo è il mio corpo” e “Questo è il mio sangue” sul pane e sul vino, mentre gli altri non pronunciano le parole, ma, consapevole e consenziente il celebrante, abbiano e manifestino l'intenzione di fare proprie le parole e le azioni del medesimo? *Risposta (confermata dal Papa il 18 marzo)*: No; infatti, secondo l'istituzione di Cristo, celebra validamente solo colui che pronuncia le parole consacratone».

<sup>28</sup> AAS 99 (2007) 604-608; *Communicationes* 39 (2007) 193-197; *Notitiae* 43 (2007) 385-397; *Documenti e Studi*, vol. 25, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011.

<sup>29</sup> AAS 86 (1994) 820-821; *Communicationes* 26 (1994) 169-170.

che costruite in modo falsificante rispetto ai principi e ai metodi del teologare. La domanda che viene dunque formulata, pur avendo alla sua origine un'interpellanza di una Conferenza Episcopale, di un Vescovo o un Sacerdote, come pure di semplici fedeli, in realtà si può presumere che sia adeguatamente formata da parte del soggetto della risposta, ovvero dalla Congregazione stessa.

Nei tempi recenti, uno dei più noti casi dei *responsa ad proposita dubia* si dava nel *Responsum ad dubium circa la dottrina della Lettera Apostolica "Ordinatio sacerdotalis"*, del 28 ottobre 1995<sup>30</sup>, che concludeva il lungo *iter* di insegnamento iniziato con la Dichiarazione *Inter insigniores* circa il sacerdozio ministeriale riservato a soli uomini, affrontando i pericolosi mutamenti impostisi specialmente nelle Comunità cristiane non cattoliche in questi tempi riguardo alla dottrina del sacerdozio e le introdotte ordinazioni di donne.

Come esempio di *Responsa* del tempo più immediatamente postconciliare si possano ricordare: *Responsa ad quaesita Conferentiae Episcopalis Americae Septentrionalis circa sterilizationem in nosocomiis catholicis* (Risposte circa la sterilizzazione negli ospedali cattolici) del 13 marzo 1975<sup>31</sup>, che però assomigliano nella propria forma più una breve dichiarazione che *resposum* vero e proprio, oppure anche: *Responsum ad quaesitum circa absolutionem sacramentalem generali modo impertiendam* (Responso circa l'assoluzione sacramentale collettiva) del 20 gennaio 1978<sup>32</sup>.

Le più recenti Risposte date riguardano le singole questioni di morale, come *Risposte a quesiti della Conferenza Episcopale Statunitense circa l'alimentazione e l'idratazione artificiali*, 1° agosto 2007<sup>33</sup>, oppure e più spesso si sono affermate come il genere propizio per esprimere la validità del sacramento del Battesimo: Risposte a quesiti proposti sulla validità del Battesimo sulla validità del Battesimo conferito con le formule «I baptize you in the name of the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier» e «I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer», 1° febbraio 2008<sup>34</sup>; *Risposta al Dubbio proposto sulla validità del Battesimo con-*

<sup>30</sup> AAS 87 (1995) 1114, si veda anche il commento storico-teologico apparso assieme al teso su *L'Osservatore Romano* (19 novembre 1995), 2, dal titolo: «Sulla Risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede circa la dottrina proposta nella Lettera apostolica *Ordinatio sacerdotalis*».

<sup>31</sup> AAS 68 (1976) 738-740; *Communicationes* 9 (1977) 34-36.

<sup>32</sup> *Notitiae* 14 (1978) 6-7.

<sup>33</sup> AAS 99 (2007) 820-821; *Communicationes* 39 (2007) 198.

<sup>34</sup> AAS 100 (2008) 200; *Notitiae* 44 (2008) 134.

ferito presso «La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi dell'Ultimo Giorno», detta «Mormoni», 5 giugno 2001<sup>35</sup>. Si nota che in precedenza i risultati degli esami dottrinali riguardo alla validità venivano comunicati anche in forma di una notificazione.

## 2. Dichiarazione (Declaratio)

Il termine Dichiarazione indica che il Documento non insegna di per sé dottrine nuove. Esso intende invece richiamare e riassumere verità dottrinali già definite o insegnate in precedenti Documenti dal Magistero, come appartenenti alla fede della Chiesa, dandone la giusta interpretazione, indicando i limiti e la portata, nonché confutando errori e ambiguità diffuse in materia<sup>36</sup>. In una *Nota sulla Dichiarazione "Mysterium Ecclesiae"* fu specificata la natura di questo genere letterario: «la Dichiarazione è, per natura sua, un servizio alla fede: per salvaguardarla da errori che oggi la oscurano o addirittura la compromettono in più punti; e, al tempo stesso, per promuoverne un'intelligenza più approfondita»<sup>37</sup>. Lo scopo di una dichiarazione sta principalmente nell'essere propositiva al servizio di un costante approfondimento teologico.

Le prime dichiarazioni post-conciliari, come si ricordava sopra, sono due documenti rispettivamente trinitario-cristologico ed ecclesio-logico: *Mysterium Filii Dei* (21 febbraio 1972)<sup>38</sup> e *Mysterium Ecclesiae* (24 giugno 1973)<sup>39</sup>. In quel tempo tale genere letterario fu usato anche per la *Dichiarazione riguardante due libri del professore Hans Küng* (15 febbraio 1975)<sup>40</sup> e la *Dichiarazione circa alcuni punti della [sua] dottrina teologica* (15 dicembre 1979)<sup>41</sup> dall'*incipit* latino *Christi ecclesia*, ma in questi casi ci si è indubbiamente più vicini al genere

<sup>35</sup> AAS 93 (2001) 476; *Communicationes* 33 (2001) 162.

<sup>36</sup> *Nota sulla Dichiarazione "Mysterium Ecclesiae"*, I.1, in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Mysterium Ecclesiae. Dichiarazione e commenti*, Documenti e Studi 2, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1993, 47.

Paolo VI nella propria presentazione della Dichiarazione *Inter insigniores*, durante il *Discorso per la preghiera dell'Angelus*, del 30 gennaio 1977, disse di questo genere di documenti: «documento [che] merita d'essere conosciuto, anche se non dice nulla di nuovo circa la questione stessa, ma conferma la dottrina e la prassi di sempre» (cpv. 2).

<sup>37</sup> *Ivi*, n. II, cpv. 1.

<sup>38</sup> AAS 64 (1972) 237-241.

<sup>39</sup> AAS 65 (1973) 396-408.

<sup>40</sup> AAS 67 (1975) 203-204.

<sup>41</sup> AAS 72 (1980) 90-92.

oggi assodato di una *Notificazione*, genere che ormai viene riservato al giudizio su scritti o opinioni di singoli teologi.

Nel panorama postconciliare di Dichiarazioni disponiamo di alcune dedicate sulla dottrinale morale: *Persona Humana* – circa alcune questioni di etica sessuale (29 dicembre 1975), *Quaestio de abortu procurato* – sull'aborto procurato (18 novembre 1974) e *Iura et bona* – sull'eutanasia (5 maggio 1980)<sup>42</sup>.

In campo sacramentale vanno osservate tra l'altro le Dichiarazioni, che nella loro forma sono più brevi e concise, assomigliandosi a delle risposte o brevi note: *riguardante i frammenti di ostie consacrate* (2 maggio 1972), *circa la tutela del sacramento della penitenza* (23 marzo 1973), *riguardante le traduzioni delle formule sacramentali* (25 gennaio 1974)<sup>43</sup>. Simili dimensioni di testi brevi e concisi presentano i due documenti chiarificatori riguardanti la massoneria: *Dichiarazione circa l'appartenenza dei cattolici ad associazioni massoniche* (17 febbraio 1981) e la susseguente *Dichiarazione circa le associazioni massoniche* (26 novembre 1983)<sup>44</sup>, nonché una *Dichiarazione sull'ammissione di membri della Chiesa episcopaliana alla piena comunione con la Chiesa Cattolica* (1° aprile 1981)<sup>45</sup>.

Tra le Dichiarazioni più ampie si ricorda l'*Inter Insigniores* – circa la questione dell'ammissione delle donne al sacerdozio ministeriale (15 ottobre 1976)<sup>46</sup> e infine l'esempio del tutto speciale di questo genere è la celebrissima Dichiarazione “giubilare” *Dominus Iesus* sull'unicità e l'universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa (6 agosto 2000)<sup>47</sup>. Quest'ultima fu presentata in modo personalissimo dal Beato Giovanni Paolo II, che la aveva approvato in forma speciale e poi ne parlò in un discorso, che funge da una “presentazione pontificia” del testo, indicando «la sua funzione chiarificatrice e nello stesso

---

<sup>42</sup> Rispettivamente pubblicate in: *AAS* 68 (1976) 77-96; *AAS* 66 (1974) 730-747; *AAS* 72 (1980) 542-552.

<sup>43</sup> Rispettivamente apparse in: *Notitiae* 8 (1972) 227; *AAS* 65 (1973) 678; *AAS* 66 (1974) 661.

<sup>44</sup> *AAS* 73 (1981) 240-241 e *AAS* 76 (1984) 300.

<sup>45</sup> *L'Osservatore Romano* (1 aprile 1981).

<sup>46</sup> *AAS* 69 (1977) 98-116.

<sup>47</sup> *AAS* 92 (2000) 742-765; cfr T. BERTONE, «Presentazione. Genere letterario e grado di autorità della Dichiarazione *Dominus Iesus*», in *Dichiarazione Dominus Iesus. Documenti e studi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2002, 13-16; A. AMATO, *Dominus Iesus. Commento*, EDB, Bologna 2000; ID., «L'identità riaffermata. La Dichiarazione *Dominus Iesus*. Il punto di vista della Congregazione per la Dottrina della Fede», *Il Regno. Attualità* 45 (2000) 517-521.

tempo di apertura»<sup>48</sup>, il che si potrebbe dire generalmente di ogni dichiarazione che sollecitano la riflessione e approfondimento teologico sulle vie dottrinalmente corrette.

### 3. Istruzione (Instructio)

L'Istruzione è il Documento che ha come fine di trattare un tema dottrinale indicandone orientamenti e prospettive per la promozione della retta dottrina<sup>49</sup>. Per certi versi parallelamente ad una Dichiarazione, il suo scopo principale è – come dice lo stesso nome – quello di “istruire” e “ammaestrare”, ovvero di promuovere l'approfondimento della dottrina, specialmente tra i teologi.

Alcuni più significativi esempi delle istruzioni sono: *Libertatis Nuntius* – circa alcuni aspetti della “teologia della liberazione” (6 agosto 1984) o *Libertatis Conscientia* – circa la libertà cristiana e la liberazione (22 marzo 1986), *Donum vitae* – sul rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione (22 febbraio 1987), *Donum Veritatis* – sulla vocazione ecclesiale del teologo (24 maggio 1990), *Dignitas personae* – su alcune questioni di bioetica (8 settembre 2008), *Ardens felicitatis* – circa le preghiere per ottenere da Dio la guarigione (14 settembre 2000), *Pastoralis actio* – sul Battesimo dei bambini (20 ottobre 1980), *Matrimonii sacramentum* – sui matrimoni misti (18 marzo 1966)<sup>50</sup>, etc. Come esempio di un'Istruzione preconciliare può essere ricordata una breve Istruzione del S. Ufficio, del 2 febbraio 1956, sull'*etica della situazione* (DS 3918-3921).

Nel genere letterario dell'Istruzione quanto si rileva di specifico è costituito da un lato pratico o operativo verso cui volge il provvedi-

<sup>48</sup> *Discorso per la preghiera dell'Angelus*, 1° ottobre 200, n. 1.

<sup>49</sup> Si debba tener conto che nell'ambito dell'insegnamento dottrinale della CDF si tratti di un genere speciale di *Istruzioni*. Di per sé, tale genere di atti sono definiti nell'ambito disciplinare dallo stesso Codice, che stabilisce quanto segue: «le istruzioni, che propriamente rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e determinano i procedimenti nell'eseguirle, sono date a uso di quelli il cui compito è curare che le leggi siano mandate ad esecuzione e li obbligano nell'esecuzione stessa delle leggi» (can. 34 § 1). Il valore di tali provvedimenti fu chiarito a suo tempo da Benedetto XV nel Motu proprio *Cum iuris canonici* del 15 settembre 1917, che recita: «le Istruzioni atte a portare maggior luce sulle prescrizioni del Codice e ad aumentarne l'efficacia. Tali documenti saranno compilati in modo non soltanto perché siano, ma anche perché risultino come una sorta di commentario e complemento dei canoni, cosicché possano essere assai opportunamente inseriti nel contesto dei documenti» (*AAS* 9 [1917] 483-484, qui 484).

<sup>50</sup> Rispettivamente: *AAS* 76 (1984) 876-909; *AAS* 79 (1987) 554-599; *AAS* 80 (1988) 70-102; *AAS* 82 (1990) 1550-1570; *AAS* 100 (2008) 858-887; *Notitiae* 37 (2001) 20-65; *AAS* 72 (1980) 1137-1156; *AAS* 58 (1966) 235-239.

mento, che richiede applicazione, qualche volta con lo scopo preciso di raggiungere una maturazione di coscienze dottrinale nella prassi stessa o nella riflessione teologica e pastorale.

Come si nota nella conclusione dell'istruzione *Donum vitae*: «con questo documento, la Congregazione per la Dottrina della Fede, adempiendo al suo compito di promuovere e tutelare l'insegnamento della Chiesa in così grave materia [della difesa della vita], rivolge un nuovo accorato invito a tutti coloro che, in ragione del loro ruolo e del loro impegno, possono esercitare un influsso positivo perché, nella famiglia e nella società, sia accordato il dovuto rispetto alla vita e all'amore: ai responsabili della formazione delle coscienze e dell'opinione pubblica, ai cultori della scienza e ai professionisti della medicina, ai giuristi e agli uomini politici», e più avanti avverte: «le precise indicazioni che vengono offerte nella presente istruzione non intendono quindi arrestare lo sforzo di riflessione, ma piuttosto favorirne un rinnovato impulso, nella fedeltà irrinunciabile alla dottrina della Chiesa»<sup>51</sup>.

#### 4. *Notificazione* (Notificatio)

La *Notificazione* (*Notificatio*) è il Documento che intende esprimere un giudizio dottrinale vincolante sulle posizioni teologiche espresse da un fedele, di solito autore di un'opera scritta. Si tratta di una nota pubblica che dichiara formalmente ed espone le affermazioni giudicate erranee, gravi e pericolose, ovvero che risultino in contrarie alla dottrina della fede o almeno ambigue. La *Notificazione* della Congregazione è l'atto finale della procedura per l'esame delle dottrine, effettuata secondo la *Ratio Agendi* e non risoltasi nel frattempo confidenzialmente con una sufficiente chiarificazione o/e adesione alla verità di fede da parte dell'Autore di cui scritto fu esaminato. Il documento comunica la decisione conclusiva nella procedura d'esame, a norma degli artt. 21 e 27 della *Ratio*, rispettivamente per la procedura ordinaria e procedura urgente.

Nella sua struttura una *Notificazione* di solito si articola in alcune parti ben dettagliate. Innanzitutto, in una prima parte o permessa storica, si incidano i precedenti e il corso della procedura d'esame svolto (lo scambio epistolare, gli incontri svolti, le riunioni dedicate all'esame), che solo nel momento della pubblicazione della *Notifica-*

---

<sup>51</sup> Istruzione *Donum vitae*, Conclusione.

zione diventa di dominio pubblico (un esame con l'avvenuta chiarificazione da parte dell'Autore si conclude in modo riservato e non viene comunicato all'opinione pubblica). Si presentano poi le opinioni contestate, riferendosi agli scritti dell'Autore, e si indica la decisione o le decisioni (*decisio* o *decisiones*) della Sessione Ordinaria o Plenaria (*Sessio Ordinaria vel. Plenaria*) del Dicastero, approvata/e nell'Udienza dal Santo Padre. Si offrono le motivazioni dei provvedimenti presi e delle eventuali sanzioni inflitte o prospettate nel caso l'autore contestato non riuscisse a sottomettersi ai contenuti dottrinali della *Notificazione*. Il testo si conclude, come gli altri documenti, con il riferimento alla conferma data dal Pontefice e alle sue disposizioni circa la pubblicazione del testo.

Si possono ricordare come esempio alcune Notificazioni: prima della nuova Ratio Agendi si notano: Notificazione a proposito del libro di Leonardo Boff, O.F.M. "Chiesa: Carisma e Potere. Saggio di Ecclesiologia militante" (11 marzo 1985), Notificazione sugli scritti e l'attività della Signora Vassula Ryden (6 ottobre 1995), Notificazione a proposito del libro "Mary and Human Liberation" di P. Tissa Balasuriya, O.M.I. (2 gennaio 1997)<sup>52</sup>; mentre a seguito della nuova Ratio: Notificazione a proposito delle opere di P. Anthony de Mello, S.J. (24 giugno 1998), *Notificazione sugli scritti e le attività di Sr. Jeannine Gramick, S.N.D. e del P. Robert Nugent, S.D.S.* (31 maggio 1999), Notificazione su alcune pubblicazioni del professor Dr. Reinhard Messner (30 novembre 2000), Notificazione a proposito del libro di P. Jacques Dupuis, S.J. "Verso una teologia del pluralismo religioso" (24 gennaio 2001), Notificazione riguardante alcuni scritti del R.P. Marcian Vidal, C.Ss.R. (22 febbraio 2001), come anche l'ultima Notificazione firmata dal Card. Joseph Ratzinger, Notificazione sul libro "Jesus, Symbol of God" di P. Roger Haight, S.J. (13 dicembre 2004), e la prima approvata dal medesimo, quale Papa Benedetto XVI: *Notificazione sulle opere Jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret e La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas del Padre Jon Sobrino, S.J.* (26 novembre 2006)<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Rispettivamente: *AAS* 77 (1985) 756-762; *AAS* 88 (1996) 956-957; *L'Osservatore Romano* (5 gennaio 1997), 2.

<sup>53</sup> Rispettivamente: *AAS* 90 (1998) 833-834; *AAS* 91 (1999) 821-825; *AAS* 93 (2001) 385-403; *L'Osservatore Romano* (26-27 febbraio 2001), 11; *AAS* 93 (2001) 545-555; *AAS* 97 (2005) 194-203; *AAS* 99 (2007) 181-194.

### 5. *Lettera* (Epistula, Litterae, Litterae circulares)

La lettera, specificata in passato di solito come lettera circolare (*litterae circulares*), ha come scopo di rivolgersi in modo specifico a soggetti determinati per rispondere ad una previa domanda o per altro motivo. Il genere epistolare riguarda i più improntati documenti del magistero pontificio, come le Lettere Encicliche ed è un genere a cui con relativa frequenza ricorre anche il Dicastero competente per la dottrina della fede.

Solitamente le Lettere del Dicastero vengono indirizzate ai Vescovi della Chiesa Cattolica, quali testi circolari, che espongono, come fanno d'altronde dichiarazioni o istruzioni, certi aspetti dottrinali assieme a indicazioni pastorali, rivolgendosi al preciso destinatario che sono i Pastori della Chiesa. A loro spetta poi trasmettere e coltivare tra i fedeli nelle Chiese particolari la dottrina esposta. Tra tali lettere si ricordano: la *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica su alcune questioni concernenti l'escatologia* (17 maggio 1979), o le lettere ormai famose dall'incipit latino *Orationis formas* – su alcuni aspetti della meditazione cristiana (15 ottobre 1989), *Communio notio* – su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione (28 maggio 1992), *Sacerdotium ministeriale* – circa alcune questioni riguardanti il ministro dell'Eucaristia (6 agosto 1983), nonché la *Lettera ai Vescovi sulla cura pastorale delle persone omosessuali* dall'incipit *Homosexualitas problema* (1° ottobre 1986), la *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della Comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati* dall'incipit *Annus Internationalis Familiae* (14 settembre 1994), etc. Tra le ultime importanti lettere del genere va annoverata anche la *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo* (31 maggio 2004). Un famosa lettera è del 24 luglio 1966 Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze episcopali circa alcune sentenze ed errori insorgenti sull'interpretazione dei decreti del Concilio Vaticano II – *Cum oecumenicum concilium*<sup>54</sup>, con cui si chiede collaborazione dei Pastori riguardo a dieci problematiche teologiche attuali e delle quali affermazione corretta suscitava nell'immediato tempo postconciliare viva preoccupazione. Non possono essere trascurate infine la *Lettera agli Ordinari riguardante le norme sugli esorcismi* del 29 settembre 1985 o la *Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze Epi-*

<sup>54</sup> AAS 58 (1966) 659-661; Nuntius 1 (1967) 17-19

*scopali circa l'uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica*, del 24 luglio 2003.

Esistono anche delle Lettere rivolte ai singoli destinatari, ad esempio, ad un teologo, come Edward Schillebeeckx, O.P. (la prima il 20 novembre 1980 – con la nota annessa circa le sue posizioni cristologiche – e il secondo scritto è del 13 giugno 1984), al teologo moralista Charles Curran (25 luglio 1986), o ad un teologo ungherese György Bulányi circa alcuni scritti a lui attribuiti (1° settembre 1986). Si tratta delle lettere ufficialmente pubblicate, come pronunciamenti della CDF e non testi confidenziali ovvero a sola conoscenza personale degli interessati.

Ci sono ovviamente anche le lettere ad un Vescovo o un gruppo di Vescovi circa i problemi locali e circoscritti, ad esempio la lettera al Card. Joseph Höffner circa *Opus Angelorum* (24 settembre 1983), o le frequenti lettere d'invio di documenti, come la lettera a Mons. Alan C. Clark riguardante il rapporto finale dell'ARCIC (27 marzo 1982), etc.

#### 6. *Nota dottrinale* (Nota doctrinalis)

La Nota dottrinale è il Documento che ha come finalità puntualizzare alcuni delimitati aspetti di un certo tema dottrinale, richiamando in forma breve e sintetica la dottrina cattolica in una determinata materia. Per lo più si tratta di esporre e spiegare materie di fede o di morale con la qualificazione teologica di *doctrina catholica*, insegnata in modo definitivo o non definitivo.

Al riguardo si possono citare alcune Note, pubblicate dalla CDF negli anni recenti, tra le quali si annoverano i testi più lunghe e consistenti, che in questo senso vanno anche oltre la solita brevità di questo genere e ciò è legato anche dalla complessità delle questioni che devono affrontare riguardo ad un tema (questo provvedere le assomiglierebbe a delle Istruzioni). Tra questi pronunciamenti sono: la *Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica* (24 novembre 2002)<sup>55</sup> oppure un'importante *Nota sull'espressione "Chiese sorelle"* (30 giugno 2000)<sup>56</sup> pubblicata all'imminenza della Dichiarazione *Dominus Jesus*. Ma ci sono anche le Note più consoni con l'originaria brevità del genere, come l'ultima *Nota circa il ministro del sacramento*

<sup>55</sup> *L'Osservatore Romano* (17.1.2003) 6-7.

<sup>56</sup> *L'Osservatore Romano* (28.10.2000) 6; *Notitiae* 36 (2000) 336-350.

dell'Unzione degli Infermi (11 febbraio 2005)<sup>57</sup>. Una nota importante è quella *sul valore dei Decreti dottrinali concernenti il pensiero e le opere del Rev.do Sacerdote Antonio Rosmini Serbati* (1° luglio 2001)<sup>58</sup>.

L'ultimo testo di questo genere è la *Nota dottrinale su alcuni aspetti dell'evangelizzazione*, del 3 dicembre 2007, che fu presentata dal Cardinale Prefetto William Levada, con auspicio che diventi «strumento di rinnovamento nell'opera di evangelizzazione dei cattolici e di tutti i cristiani, e linea guida verso l'unità e la fratellanza di tutta la famiglia umana»<sup>59</sup>.

### 7. Osservazioni (Animadversiones)

Osservazioni si offrono nel pronunciamento che prende in esame un testo di un qualche Documento, di una Conferenza Episcopale o di una Commissione teologica mista ecumenica, come ad esempio è successo nel caso dell'*Anglican Roman Catholic International Commission* (ARCIC), oppure circa un libro o un saggio pubblicato.

Di fatto, disponiamo di due pronunciamenti del genere, importanti per il dialogo ecumenico: *Osservazioni della CDF sul "Final Report ARCIC"*, precedute da una lettera del Prefetto surricordata (27 marzo 1982) e in una prossima occasione, *Osservazioni circa il documento dell'ARCIC II «La salvezza e la Chiesa»* (18 novembre 1988)<sup>60</sup>.

### 8. Considerazioni (Considerationes)

Considerazioni invece si propongono nel caso di una presentazione di argomenti motivati a sostegno di qualche presa di posizione della Congregazione, come ad esempio le *Considerazioni sul tema del Primato petrino* (31 ottobre 1998), materia che era stata oggetto di un simposio, a seguito di cui il Dicastero si esprimeva in merito<sup>61</sup>.

---

<sup>57</sup> Il testo è stato pubblicato e ripreso in alcuni Organi di stampa della Santa Sede: *L'Osservatore Romano* (11.02.2005) 5; *Communicationes* 37 (2005) 175-179; *Notitiae* 41 (2005) 479-483.

<sup>58</sup> *AAS* 96 (2004) 667-670.

<sup>59</sup> W.J. LEVADA, «Intervento alla Conferenza stampa di presentazione della Nota dottrinale su alcuni aspetti dell'evangelizzazione», 14 dicembre 2007, cpv. 13 (i corsivi nostri). Il testo della *Nota* in *AAS* 100 (2008) 489-504.

<sup>60</sup> Rispettivamente in: *AAS* 74 (1982) 1062-1074; *L'Osservatore Romano* (20.11.1988) 8.

<sup>61</sup> *L'Osservatore Romano* (31.10.1998) 7; *Il Primato del Successore di Pietro. Atti del Simposio Teologico (Roma, dicembre 1996)*, Collana "Atti e Documenti", n. 7, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, Appendice.

L'altro caso importante sono le Considerazioni a proposito di certe questioni sollevate dalle proposte legislative in materia di legalizzazione delle unioni omosessuali (3 giugno 2003) oppure riguardo al simile tema un pronunciamento che riprende e sintetizza gli insegnamenti precedenti: Alcune considerazioni concernenti la risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali (23 luglio 1992)<sup>62</sup>.

### 9. *Monito* (Monitum)

Questo tipo di Documento ha come fine di ammonire un autore affinché non insegni o divulghi opinioni erranee o perniciose o “tuto doveri non potest”. Con un monito si tratta di un intervento a carattere prevalentemente prudenziale e cautelativo.

Esistono anche moniti che mettono in guardia nello studio di un autore o di un opera, per suscitare uno studio critico. Un famoso *monitum*, che possiamo citare è quello sul P. Pierre Teilhard de Chardin, S.J. (30 giugno 1962)<sup>63</sup>, e il suo pensiero filosofico e religioso, che non vieta lo studio, ma vuole promuovere il senso critico nella ricezione.

Un *monitum* è stato inviato il 10 luglio 2002 alle sette donne che hanno incontrato le ordinazioni sacerdotali e solo, mancata la loro conversione, è stata decretata la loro scomunica il 5 agosto 2002<sup>64</sup>.

### 10. *Decreto* (Decretum)

Altro genere che si riscontra piuttosto nel passato costituiscono i decreti, come ad esempio i famosi decreti sul comunismo del 1949 oppure nei tempi postconciliari: il *Decreto sulla sepoltura ecclesiale* del 20 settembre 1973, il *Decreto sulla vigilanza dei Pastori sui libri*, risalente al 19 marzo 1975, il *Decreto sulla celebrazione pubblica della S. Messa nella Chiesa cattolica per altri cristiani defunti*, dell'11

<sup>62</sup> *L'Osservatore Romano* (1.08.2002) 4 e (24.07.1992) 4.

<sup>63</sup> *AAS* 54 (1962) 526.

<sup>64</sup> La documentazione, comprendente anche il testo del *Monitum*, in lingua tedesca, si può trovare su varie pagine internet, ad esempio: <http://alt.ikvu.de/html/archiv/ikvu/frauenordination/exkommunikation.html>; <http://www.virtuelle-dioezese.de/#10072002> [29.10.2011].

giugno 1976; il *Decreto riguardante la difesa della dignità del sacramento della Penitenza*, del 23 settembre 1988<sup>65</sup>.

Tra i più antichi decreti, nella loro forma più brevi e sintetici, si possono ricordare: Decreto del Sant'Uffizio circa la confessione e assoluzione di una persona assente (20 giugno 1602: DS 1994); Decreto del S. Uffizio circa la confessione e assoluzione di una persona assente (7 giugno 1603: DS 1995); Decreto del S. Uffizio circa l'insegnamento relativo alla transustanziazione nell'eucaristia (7 luglio 1875: DS 3121-3124); Decreto del S. Uffizio circa errore sul duplice capo della chiesa (24 gennaio 1647: DS 1999); Decreto del S. Uffizio circa la scienza dell'anima di Cristo (5 giugno 1918: DS 3645-3647); Decreto del S. Uffizio *Lamentabili* circa gli errori dei modernisti (65 proposizioni) (3 luglio 1907: DS 3401-3466)<sup>66</sup>.

In quel tempo passato, spesso sotto la tipologia di Decreto si trattava delle vere e proprie risposte che venivano appunto decretate, ovvero pubblicate nel modo da indicare il valore vincolante di esse e le eventuali conseguenze giuridiche riguardanti chi non riusciva a sottomettersi a tale insegnamento. A tale scopo si prediligeva la forma di un Decreto.

Oggi i Decreti sono più frequenti nella procedura disciplinare promossa dalla CDF. Seguendo la normativa codiciale esistono infatti due tipi di Decreti: generali e singolari. I Decreti generali offrono «disposizioni comuni per una comunità capace di ricevere una legge, sono propriamente leggi e sono retti dalle disposizioni dei canoni sulle leggi» (can. 29 C.I.C.), mentre i Decreti singolari sono gli atti mediante i quali secondo le norme del diritto «è data per un caso particolare una decisione o viene fatta una provvisione» (can. 48 C.I.C.).

Nella storia più recente del Dicastero si sono avuti i Decreti legati alla dolorosa questione di avanzare delle tentate ordinazioni sacerdotali di donne. Il 5 agosto 2002, si è avuto un decreto di scomunica delle sette donne cattoliche che hanno attentato ordinazioni sacerdotali da un vescovo scismatico. A seguito dell'esame del ricorso posto in atto dalle donne in parola, è stato emanato un nuovo decreto del 21 dicem-

---

<sup>65</sup> Rispettivamente: *AAS* 65 (1973) 500 (cfr *Communicationes* 5 [1973] 145); *AAS* 67 (1975) 281-284 (cfr *Notitiae* 11 [1975] 99-100); *AAS* 68 (1976) 621-622 (cfr *Communicationes* 8 [1976] 75-76); *AAS* 80 (1988) 1367 (cfr *Communicationes* 21 [1989] 112).

<sup>66</sup> Circa quest'ultimo cfr *Lamentabili sane exitu (1907). Les documents préparatoires du Saint Office*, edd. C. ARNOLD – G. LOSITO, Fontes Archivi Sancti Officii Romani 6, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2011.

bre dello stesso anno, che respingeva il ricorso proposto. Tali decreti singolari hanno affrontato un singolo e ben noto caso verificatosi in Austria<sup>67</sup>. Mentre tutta la questione dottrinale delle ordinazioni sacerdotali riservate a soli uomini, sotto la pressione di una mentalità, non di rado in aperto contrasto con l'insegnamento scritturistico-tradizionale, ha visto la Congregazione in dovere di emanare un nuovo decreto generale: *Decreto generale circa il delitto di attentata ordinazione sacra di una donna*, del 19 dicembre 2007 e pubblicato su *L'Osservatore Romano* il 30 maggio 2008<sup>68</sup>. Con tale atto la Congregazione, per tutelare la natura e la validità del sacramento dell'ordine sacro, in virtù della speciale facoltà ad essa conferita dalla suprema autorità della Chiesa, e fermo restando il disposto del can. 1378 C.I.C., decretava in modo generale che sia colui che avrà attentato il conferimento dell'ordine sacro ad una donna, sia la donna che avrà attentato di ricevere il sacro ordine, incorre nella scomunica *latae sententiae*, riservata alla Sede Apostolica.

### *11. Documenti costitutivi e fondanti in merito alle procedure e norme*

Oltre a singoli generi surriferiti, disponiamo di una vasta gamma di importanti pronunciamenti di carattere fondativo e costitutivo per la prassi dell'attività della CDF. Tra questi si riscontrano i documenti di tipo: *regolamenti (ratio agendi)*, *norme di procedura*, *statuti*, etc.

Vanno rilevate innanzitutto: la *Ratio Agendi per l'esame delle dottrine e per il giudizio sugli autori* del 15 gennaio 1971<sup>69</sup>, secondo quanto previsto dal Motu proprio *Integrae Servandae* del Servo di Dio Paolo VI (7 dicembre 1965), e la nuova ed attualmente vigente *Ratio Agendi in doctrinarum examine (Regolamento per l'esame delle dottrine)* risalente al 30 maggio 1997<sup>70</sup>. Tali regolamenti procedurali ven-

<sup>67</sup> Rispettivamente: *L'Osservatore Romano* (5-6.08.2002) 5 e AAS 95 (2003) 271-273 (cfr *Communicationes* 35 [2003] 56-59).

<sup>68</sup> AAS 100 (2008) 403.

<sup>69</sup> AAS 63 (1971) 234-236. Si veda in merito: J. TOMKO, «La riforma del Sant'Ufficio. Il nuovo Regolamento per l'esame delle dottrine della S. Congregazione per la Dottrina della Fede», *Rassegna di teologia* 12 (1971) 209-215.

<sup>70</sup> AAS 89 (1997) 830-835. Al riguardo si vedano tra l'altro: P. FERRARI DA PASSANO, «Il regolamento della Congregazione per la Dottrina della Fede per l'esame delle dottrine», *Civiltà Cattolica* 148/4 (1997) 589-598; V. DE PAOLIS, «La collocazione della Congregazione per la Dottrina della Fede nella Curia Romana e la Ratio Agendi per l'esame delle dottrine», *Periodica de re canonica* 86 (1997) 571-613; D. CITO, «Regolamento per l'esame delle dottrine (29 giugno 1997)», *Ius Ecclesiae* I (1998) 346ss.; G. GÄNSWEIN, «La procedura della Congregazione per la Dottrina della Fede per l'esame delle dottrine», in *I giudizi nella Chie-*

gono seguiti nell'esame degli scritti, garantendo la possibilità di difesa e di chiarificazione da parte della persona dell'Autore, introducendo ed osservando nel processo d'esame gli elementi di una vero e proprio dialogo tra il teologo e l'Autorità magisteriale della Chiesa, che rispetta e osserva la dovuta confidenzialità e discrezione nell'arco d'esame, anche in vista della protezione del buono nome del teologo.

Tra gli documenti fondativi della prassi del Dicastero nell'ambito delle questioni matrimoniale, si ricordano: *Istruzione per lo scioglimento del matrimonio in favor fidei* con le relative *Norme procedurali* del 6 dicembre 1973<sup>71</sup>, seguite dalle vigenti *Nuove norme circa il "favor fidei"* del 30 aprile 2001<sup>72</sup>, mentre nello storico ormai Ufficio sacerdotale, si seguivano le *Norme per le dispense sacerdotali*, del 14 ottobre 1980<sup>73</sup>.

Infine, non va trascurato il genere di testi basilari, che in un certo senso occupa il posto di priorità tra gli altri generi ed la *Professio fidei*. Dopo il Concilio Vaticano II abbiamo avuto l'intervento della CDF con la *Formula da usarsi per la Professione di fede (Formula deinceps adhibenda in casibus in quibus iure praescribitur Professio Fidei loco formulae Tridentinae et iuramenti antimodernistici)*, risalente al 17 luglio 1967<sup>74</sup>, e poi la *Professione di fede e giuramento di fedeltà nell'assumere un ufficio da esercitarsi a nome della Chiesa con Nota dottrinale illustrativa della formula conclusiva della "Professio fidei" (Professio fidei et Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo una cum nota doctrinali adnexa)* del 29 giugno 1998<sup>75</sup>.

## 12. Articoli autorevoli, non di autorità magisteriale

L'ultima categoria di testi, che intendiamo rilevare comprende i contributi, che non appartengono al magistero della Congregazione nel senso stretto, e non sono approvati dal Pontefice, ma presentano una propria autorevolezza, essendo stati preparati o commissionati

---

sa. *Processi e procedure speciali*, Quaderni della Mendola, Associazione Canonistica Italiana, Glossa, Milano 1999, 363ss.

<sup>71</sup> *Enchiridion Vaticanum*, vol. 4, 1786-1791 e 1791-1799; *Leges Ecclesiae* 4244.

<sup>72</sup> Typis Vaticanis 2001.

<sup>73</sup> *AAS* 72 (1980) 1136-1137. I casi del genere non spettano più al Dicastero in parola, ma sono attualmente di competenza della Congregazione per il Clero.

<sup>74</sup> *AAS* 59 (1967) 1058.

<sup>75</sup> Il testo risale al 1° luglio 1988: *AAS* 81 (1989) 104-106 (cfr. *Rescriptum ex Audientia*, *AAS* 81 [1989] 1169), ed è completato poi dalla Nota illustrativa della formula conclusiva della *Professio fidei*: *AAS* 90 (1998) 542-551

presso gli esperti da parte dello stesso Dicastero, come validi contributi di studio teologico. Tali testi solitamente vengono segnati (firmati) nella loro pubblicazione da tre asterischi (\*\*\*) e rimangono anonimi. Non sono di per sé datati, ma solitamente si distinguono per la data della pubblicazione sull'Organo di stampa della Santa Sede, che di consueto è *L'Osservatore Romano*. Tra gli articoli di questo genere apparsi finora si trovano alcuni testi anche di notevole importanza e chiarezza teologica.

Un esempio di tale contributo è l'ampio articolo di studio sul tema oggi spesso trascurato della dottrina sul demonio. Il testo, una sintesi manualistica sulla demonologia, attenta e fedele alle fonti teologiche, è intitolato *Fede cristiana e demonologia*, e fu pubblicato il 26 giugno 1975 su *L'Osservatore Romano*, in quanto testo preparato su richiesta della Congregazione da un esperto rimasto anonimo, anche se per quanto si sa, il testo fu preparato in originale francese<sup>76</sup>.

Un altro caso del genere presenta l'importante articolo che raccoglie e sintetizza la disciplina della Chiesa riguardante la massoneria: *Inconciliabilità tra fede cristiana e massoneria. Riflessioni ad un anno dalla Dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede*, pubblicato sul Quotidiano della Santa Sede l'11 marzo 1985, ad un anno dalla Dichiarazione sulle associazioni massoniche (26 novembre 1983)<sup>77</sup>.

Si possono ricordare inoltre articoli autorevoli riguardanti due documenti sulla dottrina morale: *Sull'autorità dottrinale della istruzione "Donum vitae"*, del 21 dicembre 1988<sup>78</sup> e *La norma morale di "Humanae vitae" e il compito pastorale*, del 16 febbraio 1989<sup>79</sup>.

Al riguardo si deve rilevare che tali testi autorevoli vanno ben distinti da articoli illustrativi o commenti, che sono regolarmente procurati dal Dicastero presso teologi esperti o propri consultori, per essere pubblicati in occasione di apparizioni di maggiori Documenti del Dicastero. Si è instaurata infatti consuetudine che a seguito della pubblicazione di un documento, esso viene seguito da una serie di commenti teologici, che appaiono su *L'Osservatore Romano*, e successivamente vengono anche raccolti nella collana guidata dalla Congrega-

---

<sup>76</sup> *L'Osservatore Romano*, 26 giugno 1975; l'originale in: *L'Osservatore Romano* l'édition hebdomadaire en langue française, 4 luglio 1975.

<sup>77</sup> *L'Osservatore Romano*, 11 marzo 1985, p. .

<sup>78</sup> *L'Osservatore Romano*, 21 dicembre 1988, pp. 1-2.

<sup>79</sup> *L'Osservatore Romano*, 16 febbraio 1989, p. 1; *Enchiridion Vaticanum*, vol. 11, 1352-1357.

zione "Documenti e Studi"<sup>80</sup>. Mentre in questi casi assistiamo a regolari commenti teologici al Documento magisteriale, i succitati e di per sé più rari articoli autorevoli rappresentano un grado diverso di ufficiosità. Pur rimanendo testi teologici di approfondimento e di chiarificazione, sono avvallati da un appoggio di valutazione e di promozione da parte del Dicastero.

#### IV. Natura dottrinale ed autorità magisteriale dei Documenti

##### *I. Partecipazione del Magistero universale ordinario*

La Congregazione per la Dottrina della Fede è l'organo ordinario vicariale del Sommo Pontefice. Da questo specifico rapporto con il Papa deriva la peculiare dignità di questo Dicastero, che partecipa al *munus docendi* pontificio, promuove e vigila sul deposito della fede, attraverso l'emanazione di Documenti<sup>81</sup>. A rigore il *munus docendi* per sé appartiene, nella sua pienezza, al Papa da solo o al Papa come Capo del Collegio dei Vescovi, e come tale, cioè nella sua pienezza, non è delegabile, perché è di diritto divino, in quanto *nomine Papae*. Circa la partecipazione al magistero pontificio da parte della Congregazione, disponiamo di due testi chiave.

---

<sup>80</sup> La serie "Documenti e studi", sin dall'anno 1985, in collaborazione con la Libreria Editrice Vaticana, raccoglie in volumi il testo bilingue dei Documenti maggiori da essa emanati, insieme ad un'introduzione, a cura del Cardinale Prefetto, che ne ripresenti l'insegnamento nel contesto attuale ed ad alcuni articoli di commento, che ne illustrino i temi principali. Attualmente la serie conta 25 volumi, che progressivamente vengono proposti anche in edizioni in spagnolo (Palabra, Madrid) e in tedesco (Echter, Würzburg). Si può menzionare anche il volume contenente vari sintetici articoli di commento alle due istruzioni sulla teologia della liberazione: *Libertà cristiana e liberazione*, Quaderni de *L'Osservatore Romano* 3, Città del Vaticano 1986.

Più raramente il Dicastero raccoglie nelle proprie pubblicazioni divulgative, come quella della collana "Documenti e studi", gli articoli di teologi sul medesimo tema affrontato da un documento, ma precedenti alla sua apparizione, come successe recentemente nel volume con le *Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa (29 giugno 2007)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, alla ripubblicazione delle quali sono stati aggiunti due articoli: K.J. BECKER, «"Subsistit in" (Lumen gentium, 8)», *L'Osservatore Romano* 285 (5-6.12.2005) 1.6-7 e F. OCÁRIZ, «Chiesa di Cristo, Chiesa cattolica e Chiesa non in piena comunione con la Chiesa cattolica», *L'Osservatore Romano* 286 (8.12.2005) 9.

<sup>81</sup> Cfr G. GIROTTI, «Congregazione per la Dottrina della Fede», in P.V. PINTO, ed., *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, Studium Romanae Rotae: Corpus Iuris Canonici III, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, 74-76.

Come puntualizza la *Nota sulla Dichiarazione *Mysterium Ecclesiae**, «un Documento della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede è di natura magisteriale universale. Questa peculiarità gli deriva dal fatto che detta S. Congregazione è l'organo ausiliare prossimo del Supremo Maestro della Chiesa, con il mandato specifico da lui ricevuto di tutelare in tutto il mondo cattolico la dottrina riguardante la fede e i costumi. Per questi motivi, pur non essendo un atto specifico del Sommo Pontefice, il Documento riflette tuttavia il suo pensiero, perché è stato da lui esplicitamente approvato ed indica anche la sua volontà che quanto in esso contenuto sia ritenuto da tutta la Chiesa, perché è lui che ne ha comandata la pubblicazione»<sup>82</sup>.

Si afferma qui la chiaramente la natura del documento della CDF approvato dal Papa, che è di natura magisteriale universale: cioè che riguarda tutta la Chiesa. Tale è anche il linguaggio solenne e autorevole dei Documenti della Congregazione: il vero soggetto di pronunciamenti è la Chiesa di Cristo che insegna la propria dottrina, al servizio di cui è stato posto il Dicastero. Si offre poi la descrizione di un rapporto del tutto particolare con il Sommo Pontefice: l'organo ausiliare prossimo del Supremo Maestro della Chiesa, che riflette sia il suo pensiero, per quanto un Documento approvato dal Papa, sia indica la volontà del Papa, perché da lui viene comandata la pubblicazione. Risulterebbe pertanto che la misura dell'autorità magisteriale universale e la sua condizione è (1) l'approvazione pontificia e (2) l'ordine di pubblicazione. Disponiamo poi di una seguente presentazione dello status dei Documenti.

Al riguardo la *Donum Veritatis* istruisce al n. 18: «Il Pontefice Romano adempie la sua missione universale con l'aiuto degli organismi della Curia Romana ed in particolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per ciò che riguarda la dottrina sulla fede e sulla morale. Ne consegue che i documenti di questa Congregazione approvati espressamente dal Papa partecipano al magistero ordinario del successore di Pietro»<sup>83</sup>.

<sup>82</sup> *Nota sulla Dichiarazione "Mysterium Ecclesiae"*, I,2, Documenti e Studi 2, p. 47.

<sup>83</sup> «Romanus Pontifex missionem suam universalem adimplet auxilio institutorum Curiae Romanae, peculiarique modo Congregationis pro Doctrina Fidei quod attinte ad doctrinam fidei et morum. Exinde sequitur documenta huius Congregationis, esposte a Romano Pontefice approbata, participare Magisterium ordinarium successoris Petri», citando cann. 360-361 C.I.C., e parti relative alla CDF della Costituzione *Regimini Ecclesiae universale*, 29-40 e della *Pastor Bonus*, 48-55.

Si riafferma nuovamente il particolare legame istituzionale della Congregazione per la Dottrina della Fede con il Successore di Pietro, che è il fondamento dell'autorità magisteriale in questione, e si delinea l'ambito interessato: la fede e la morale, che significa che sono queste verità ad offrire la legge suprema per competenza del magistero. Alla fine si esplicita una conseguenza particolare riguardante la materia dei testi emanati: Documento espressamente approvato dal Papa partecipa del magistero ordinario del successore di Pietro. Di nuovo l'approvazione pontificia, solenne o meno, con l'esplicito ordine di pubblicazione o meno (può essere esplicita o no, può essere una lettera circolare che non pensata per una pubblicazione ufficiale), è ritenuta la misura della magisterialità del pronunciamento. Tenendo presenti tali testi, riprendiamo la questione con uno sguardo sistematico.

## *2. Parametri della partecipazione al magistero ordinario universale*

Possiamo dire che il criterio con cui si debba stabilire la partecipazione al magistero ordinario universale si può trovare nell'approvazione pontificia espressa nei confronti di un documento (come accennava il documento appena citato), ma anche partendo dalla natura del Dicastero che affronta la dottrina della fede o/e della morale, nonché dai due caratteri di positività e di universalità dell'insegnamento, cioè che il pronunciamento sia espressione diretta del Dicastero (non un articolo scritto da un esperto, anche se raccomandato dal Dicastero, ma non fatto proprio) e sia per tutta la Chiesa (non provvedimenti di tipo amministrativo riguardo i singoli, che applicano le leggi vigenti, ma a giusto titolo sono per tutta la Chiesa i provvedimenti, che anche con implicazione di un singolo, coinvolgono non di meno tutta la Comunità, per il bene di tutti i fedeli).

## *3. La questione dell'approvazione pontificia*

L'Istruzione *Donum veritatis* parla di Documenti dottrinali approvati espressamente dal Papa (n. 18), come degli autorevoli pronunciamenti magisteriali. Per ricordare una delle più consuete formule di approvazione, possiamo ricorrere a due esempi: «Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nel corso dell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha approvato la presente Notificazione, decisa nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione» (*Notificazione sul libro Jesus Symbol of God del P.*

*Roger Haight, S.J.*, del 13 dicembre 2005), e similmente: «Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, nel corso dell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinal Prefetto il 13 ottobre 2006, ha approvato la presente Notificazione, decisa nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione» (*Notificazione sulle opere del P. Jon Sobrino, S.J.*, del 26 novembre 2006).

Con questa o simile formula vengono approvati anche gli altri Documenti della CDF pubblicati sotto pontificato di Benedetto XVI: come *Risposte a quesiti della Conferenza Episcopale Statunitense circa l'alimentazione e l'idratazione artificiali* (1° agosto 2007)<sup>84</sup> e la *Nota dottrinale su alcuni aspetti dell'evangelizzazione* (3 dicembre 2007)<sup>85</sup>. La variante si ha solamente nell'approvazione delle *Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina della Chiesa* (29 giugno 2007), in cui si recita: «Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha approvato e confermato queste Risposte, decise nella Sessione ordinaria di questa Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione»<sup>86</sup>.

Tra le tradizionali formule di approvazione, adoperate nel passato, spesso non più usate nei tempi recenti, si possono distinguere alcuni tipi principali. Comunemente l'approvazione veniva espressa con formule del tipo: «de mandatu Summi Pontificis» («con mandato del Sommo Pontefice»), oppure «Summus Pontifex adprobavit et publici iuris fieri iussit» («Sommo Pontefice ha approvato e ne ha ordinato la pubblicazione»); che troviamo ad esempio nell'approvazione di *Orationis formas*, *Donum veritatis*, *Communione notio*, etc.. Mentre le formulazioni più accentuate di approvazione possono essere: «Summus Pontifex ratam habuit, confirmavit atque evulgari iussit» («il Sommo Pontefice ratificò, confermò e ordinò di pubblicare [ha ratificato e confermato ed ha ordinato che sia pubblicata]»), che si è verificata ad esempio nell'approvazione di *Mysterium Filii Dei*, *Mysterium*

---

<sup>84</sup> «Summus Pontifex Benedictus XVI, in Audientia infrascripto Cardinali Praefecto concessa, haec responsa in Sessione Ordinaria huius Congregationis deliberata, adprobavit et publici iuris fieri iussit».

<sup>85</sup> «Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto il giorno 6 ottobre 2007, ha approvato la presente Nota dottrinale, decisa nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione».

<sup>86</sup> In latino si dice: «SS.mus Dominus Noster Benedictus PP. XVI, in Audientia infrascripto Cardinali Praefecto Congregationis pro Doctrina Fidei concessa, supradicta responsa in Conventu Ordinario huius Congregationis deliberata, rata habuit, confirmavit et publici iuris fieri iussit».

*Ecclesiae, De abotru procurato, Inter Insigniores*. In passato i Decreti del Sant'Offizio, contro i quali non risultava niente in contrario venivano approvati dal Papa, che fu in persona Prefetto della Congregazione, con formule del tipo: «adprobavit et esse suum declaravit» («ha approvato e ha dichiarato suo proprio»); «non ostante quacumque lege seu consuetudine in contrarium». Esistono poi nella storia le formulazioni d'approvazione particolarmente solenni, come: «certa scientia, de apostolicae auctoritatis plenitudine confirmavit» («certa scientia et auctoritate Sua apostolica ratam habuit, confirmavit et publici iuris fieri iussit»). Tale è ad esempio l'approvazione della Dichiarazione *Dominus Iesus*: «Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa il giorno 16 giugno 2000 al sottoscritto Cardinale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, con certa scienza e con la sua autorità apostolica ha ratificato e confermato questa Dichiarazione, decisa nella Sessione Plenaria, e ne ha ordinato la pubblicazione».

Un problema a parte pongono certi Documenti, non espressamente approvati dal Papa (ovvero con una mancata espressa approvazione), che però si ritengono di magistero ordinario a lui proprio. Si tratta di atti emanati prima o immediatamente a seguito del Concilio Vaticano II, quando il Sommo Pontefice in persona presiedeva il Dicastero. In questi casi non di rado non si trova l'approvazione espressa a confermare l'autorità del documento, ma si devono ricercare altri elementi che confermano il pensiero e la volontà del Pontefice, Capo del Dicastero.

Un altro caso presentano i documenti più recenti, che non portano appositamente l'approvazione pontificia, come ad esempio la sopra menzionata *Nota circa il Ministro del Sacramento dell'Unzione degli infermi*, la quale non porta l'approvazione del Papa, perché ribadisce e ricorda solamente e brevemente una dottrina conciliare e non è non è stato pertanto ritenuto necessario aggiungere la formula solenne di approvazione pontificia ad un tale pronunciamento. L'elemento che decide in questo caso il valore dottrinale del testo è l'argomento dall'insegnamento di un Concilio; nel caso specifico del ministro dell'unzione degli infermi, si tratti della dottrina del Concilio di Trento.

In genere dunque, a partire dalla distinzione dei diversi generi letterari e soprattutto del valore e della portata dell'oggetto o della dottrina considerata dai Documenti della Congregazione per la Dottrina della Fede, si può distinguere il maggiore o minore impegno da parte

del Romano Pontefice nella loro approvazione, che pure sempre, in quanto atto del Papa, rimane un atto solenne.

## V. Alcune riflessioni conclusive

I Documenti dottrinali della CDF sono l'espressione della partecipazione al magistero ordinario del Romano Pontefice. Tale partecipazione, che non è mai una delega, si esercita in gradi e su livelli diversi, qualificati anche dal tipo di approvazione del Papa e specificati dalle formule di approvazione, senza peraltro che ciò possa ridurre il valore magisteriale di tali Documenti *quoad rem*.

Se nel passato, quando la teologia veniva custodita, curata, riflessa e dibattuto nell'ambito e attraverso gli esponenti delle scuole teologiche ben delineate, come la scuola domenicana o quella gesuita, per richiamarne solo le più significative, si poteva ritenere sufficiente un breve *Responsum* dell'Autorità competente del Sant'Ufficio affinché la navigazione e il dibattito teologici potessero procedere serenamente. Si comprende bene che l'Autorità ecclesiale intervenendo attraverso l'atto d'insegnamento dottrinale poneva il limite, indirizzava la riflessione e dava la coordinata necessaria affinché il libero dibattito teologico sia effettivamente scaturente dalla verità della dottrina della fede e tendente ad un suo approfondimento coerente, il che rimane la caratteristica costante del rapporto tra il teologo e un testo magisteriale.

Oggi però il rapporto tra Magistero e teologia si è per molti versi anche sviluppato e approfondito. Nello stesso panorama della teologia l'impegno dei teologi e delle teologhe si è diversificato e potenziato, sviluppato nelle nuove lingue nazionali (non più solo il latino) e nei sempre nuovi contesti culturali, sociali e metodologici, con un vasto e rinvigorito confronto interdisciplinare con le altre scienze, così da non poter essere più considerato semplicemente riconducibile al motore e al delimitatore di alcune ben distinte scuole teologiche, come lo era in passato. Parallelamente si è sviluppato anche il linguaggio e le forme d'insegnamento magisteriale, potenziando e specificando la diversificazione di generi letterari e di linguaggi d'espressione utili secondo gli scopi predisposti e le materie trattate.

Una più attenta accoglienza dell'insegnamento magisteriale richiede oggi un'attenzione interpretativa relativa anche a vari generi letterari, che ordinano i modi espositivi ed argomentativi, nonché linguistici dell'insegnamento, a cui l'accoglienza da parte dei teologi,

come d'altronde da parte di tutti i fedeli della Chiesa, fa parte essenziale della missione e responsabilità della vocazione ecclesiale del teologo davanti alla Parola di Dio trasmessa e custodita nella Chiesa e rimane il dovere di ogni battezzato cattolico.

La diversità d'espressione offerta dal Magistero non pregiudica il fatto che lo scopo, l'interesse e il suo compito proprio non è quello di offrire un apporto di approfondimento teologico, ma di custodire ed esporre la dottrina della Chiesa. L'insegnamento della Congregazione per la Dottrina della Fede non costituisce un modo particolare nel fare teologia e i suoi pronunciamenti non possono essere considerati di tale genere, anche perché costituirebbero una sorta di "abuso" rispetto al compito proprio della "cattedra" dei teologi. Invece, come rileva lo stesso nome del Dicastero, esso è chiamato, attraverso i propri Documenti, che espongono e riaffermano la dottrina delle fedi, al servizio della Rivelazione, a cui per le vie proprie della penetrazione intellettuale si pone poi, nella comunione della Chiesa, anche ogni teologo e teologa. È la differenza fondamentale tra Documenti della CDF e testi, che sono frutto di professionalità teologica; è la differenza tra ciò che è l'immutabile dottrina della Chiesa e l'indispensabile riflessione teologica, che indica le modalità diversificate dell'unico servizio della Chiesa intera al deposito rivelato della fede ricevuta.

Se dal servizio dottrinale nel tempo postconciliare della Congregazione nasce un gran numero di Documenti magisteriali, questi a loro volta devono essere adeguatamente accolti dalla Chiesa. Tale fatto richiede oggi anche una rinnovata ed approfondita riflessione sulla corretta e piena ricezione ecclesiale, proprio perché le pubblicazioni di Documenti della CDF sono un importante evento ecclesiale, preceduto da un lungo *iter* di maturazione e di consultazione teologica e sottoposto poi al definitivo e vincolante giudizio del Sommo Pontefice. Una tale serena riflessione, coerente con i principi di sana teologia, quale scienza di fede e pertanto scienza ecclesiale, tocca gli essenziali versi della stessa metodologia ed è tanto più urgente quanto più spesso si verificano situazioni di un dissenso, che a rigore contraddice la natura stessa dell'alta vocazione del lavoro teologico cattolico<sup>87</sup>. La distin-

---

<sup>87</sup> Un'ampia prima valutazione dottrinale di tale dolorosa e negativa problematica ha offerto l'Istruzione *Donum veritatis* sulla vocazione ecclesiale, nn. 32-41 (cfr Dichiarazione *Mysterium Ecclesiae* circa la dottrina cattolica sulla Chiesa per difenderla da alcuni errori d'oggi, n. 3), il che non preclude, ma piuttosto esige e spinge potentemente ad un'approfondita riflessione positiva e propositiva sulla fruttuosa collaborazione tra Magistero

zione delle varie forme d'insegnamento e l'adeguato accostarsi ai Documenti nei loro vari generi letterari è indubbiamente uno degli aspetti di una piena ricezione e corretta interpretazione teologica e applicazione pastorale di dottrine esposte.

*Summary:* The article revisits the wider post-Conciliar teaching heritage of the Congregation for the Doctrine of the Faith, called to promote and safeguard the doctrine of faith and morals throughout the Catholic world. In particular, it traces the vast array of literary genres adopted and developed in the last forty years in the doctrinal documents of the Dicastery, that, approved by the Pope, participate in the ordinary Magisterium of the Successor of Peter (cf. *Donum Veritatis*, N. 18). This analysis seems important for an ever better acceptance, understanding and application of such pronouncements in the life and mission of the Church and in theological research, that, finds a safe guide in the teaching of the Magisterium, especially in the context of the current problems that are particularly topical.

**Key words:** Congregation for the Doctrine of the Faith, Magisterium, *Donum veritatis*, literary forms.

**Parole chiave:** Congregazione per la Dottrina della Fede, Magistero, *Donum veritatis*, generi letterari.

---

e teologia (cfr *ivi*, nn. 21-31), che è l'indispensabile elemento della comunione ecclesiale e il principio del sano teologare.